

IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
LE VITTIME DELLA STRADA
SEMPRE PIU' INDIFESE?

Bologna, 25 novembre 2005

**IL FUTURO DELLA MEDICINA LEGALE
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE**

Prof.ssa Simona Del Vecchio

Vice Presidente S.I.S.M.L.A.

Segretario Nazionale COMLAS

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209



335 ARTICOLI



**ABROGATE DISPOSIZIONI DI 37
TESTI NORMATIVI DAL 1992**

AD OGGI


LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI ENTRERANNO IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2006, E CI SARA' COMUNQUE UN PERIODO TRANSITORIO IN QUANTO I DECRETI ATTUATIVI , RELATIVI AD ASPETTI FONDANTI DELLE ASSICURAZIONI, SARANNO EMANATI ENTRO 24 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE.

INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO
"INDENNIZZO DIRETTO" NEL RAMO
RCA, OSSIA LA POSSIBILITA' DA
PARTE DELL'ASSICURATO DI
CHIEDERE ED OTTENERE IL
RISARCIMENTO DALLA PROPRIA
COMPAGNIA ASSICURATRICE E NON
PIU' DALLA COMPAGNIA DEL
VEICOLO RESPONSABILE
DELL'INCIDENTE

INTENTO:



**RIDUZIONE DEI COSTI DEI
RISARCIMENTI**



**QUALITA' DEL
SERVIZIO
ASSICURATIVO**



**RAPPORTO FIDUCIARIO
DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE**

CHI STABILISCE LA RILEVANZA
DEL DANNO?

L'ASSICURAZIONE CHE DEVE
PAGARE IL SINISTRO!!!

PUNTO NODALE:



CHI ASSICURA SULLA
CORRETTEZZA E
TRASPARENZA SENZA UTILI
STRUMENTI DI CONFRONTO?

RISCHIO



Tendenza al
ribasso dei
risarcimenti

Il codice entra in vigore
il 1° gennaio 2006
e l'indennizzo diventerà operativo
entro 90 giorni dall'entrata in vigore


*Necessità di introdurre i meccanismi
correttivi nel decreto attuativo rispetto a
quanto formulato dalle linee generali
della norma*

RISCHIO

**SBILANCIAMENTO
A SFAVORE DEI
CITTADINI**



IL CITTADINO POTREBBE ENTRARE NELL'INGRANAGGIO



IN BALIA DELLE ASSICURAZIONI ?

SISTEMA DI INDENNIZZO DIRETTO:

INNESTO NEL TESSUTO NORMATIVO
DI BASE CHE REGOLA LA
RESPONSABILITA' CIVILE,

CONTINUANDO A CONVIVERE CON
QUEST'ULTIMO PER ASPETTI MOLTO
RILEVANTI,

A COMINCIARE DALL'ATTRIBUZIONE
DELLA COLPA DEL SINISTRO E
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
(E DEL SUO ASSICURATORE)
TENUTO AL RIMBORSO IN ULTIMA
ISTANZA

LA PROCEDURA

IL CODICE PREVEDE, ALL'ARTICOLO 149, L'OBBLIGO PER LE COMPAGNIE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER CONTO DELL'IMPRESA ASSICURATIVA DEL VEICOLO RESPONSABILE DELL'INCIDENTE E L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALL'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA O DAL RIFIUTO DA PARTE DEI DANNEGGIATI.

LA PROCEDURA

SE I DANNEGGIATI NON FARANNO
PERVENIRE ALCUNA RISPOSTA
ALL'ASSICURATORE QUEST' ULTIMO
DOVRA' COMUNQUE CORRISPONDERE
LA SOMMA OFFERTA, CHE SARA'
IMPUTATA ALL'EVENTUALE
LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL
DANNO

IL DANNO BIOLOGICO

NOVITA' DI PARTICOLARE RILEVANZA



ART. 138: NOZIONE PIU' AMPIA
DEL DANNO BIOLOGICO

LESIONE ALL'INTEGRITA' PSICO-FISICA
DELLA PERSONA SUSCETTIBILE DI
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE (LEGGE
5 MARZO 2001 N. 57)



NOZIONE NON SUFFICIENTE

LESIONE TEMPORANEA O PERMANENTE
DELL' INTEGRITA' PSICO-FISICA
SUSCETTIBILE DI ACCERTAMENTO
MEDICO-LEGALE



NOZIONE NON SUFFICIENTE









